



ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI DI VENEZIA

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI INCARICHI PROFESSIONALI DI CONSULENZA E/O COLLABORAZIONE CON L'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI VENEZIA

Approvato con deliberazione 282 del 27 novembre 2023

REGOLAMENTO PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PROFESSIONALI DI CONSULENZA E/O COLLABORAZIONE CON L'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI VENEZIA	1
Articolo 1 Oggetto, finalità, ambito applicativo	2
Articolo 2 Presupposti per il conferimento	2
Articolo 3 Individuazione del fabbisogno. Delibera	3
Articolo 4 Procedura comparativa per incarichi superiori ai 5.000 euro	3
Articolo 5 Procedura per l'affidamento di incarichi di importo inferiore ai 5.000 euro	4
Articolo 6 Limiti per l'affidamento di incarichi	4
Articolo 7 Formalizzazione dell'incarico	5
Articolo 8 Conferimento di incarichi in forma diretta	6
Articolo 9 Liquidazione del compenso	6
Articolo 10 Pubblicità del Regolamento ed entrata in vigore	6
Articolo 11 Disposizioni finali	6

Articolo 1

Oggetto, finalità, ambito applicativo

Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi professionali individuali di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, a soggetti esterni all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia (di seguito denominato anche "Ente"), nel rispetto della normativa vigente e dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire un'organica disciplina in materia di incarichi e a consentire la razionalizzazione ed il contenimento delle relative spese.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che seguono, sono da considerarsi *incarichi* tutte quelle prestazioni che richiedono delle competenze qualificate, da svolgere in maniera autonoma, e si articolano secondo le seguenti tipologie:

- a) **incarichi di studio**, riguardanti l'esame e l'analisi su una questione d'interesse dell'Ente, con la finalità di produrre un documento, che diverrà proprietà dell'Ente e sarà da questo utilizzato, nel quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) **incarichi di ricerca**, riguardanti attività di approfondimento con prospettazione dei relativi risultati e soluzioni utili nell'ambito di uno specifico programma dell'Ente;
 - c) **incarichi di consulenza**, consistenti nell'acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'Ente, idonei ad orientare l'azione dei propri organi;
- incarichi di assistenza**, consistenti nella prestazione di servizi di affiancamento e supporto in relazione ai procedimenti di competenza dell'Ordine e dei suoi organi, che implicano anche la predisposizione di atti, provvedimenti, comunicazioni di rilevanza interna ed esterna;
- altre collaborazioni** occasionali, non rientranti nelle precedenti tipologie, ad alto contenuto professionale.

Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell'Ordine; non comporta l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa dell'Ente e può essere svolto, nei limiti concordati, anche nella sede dell'Ente.

Le prestazioni possono essere rese nell'ambito di rapporti contrattuali come segue:

contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, che si identifica in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice civile;

contratto di lavoro autonomo, di natura professionale affidato a soggetti che svolgono l'attività oggetto dell'incarico in via continuativa e con carattere di professionalità, anche in ragione dell'iscrizione ad albi od Ordini professionali. Gli incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice civile.

Articolo 2

Presupposti per il conferimento

Gli incarichi possono essere conferiti a soggetti esperti di particolare e comprovata specializzazione, in presenza dei seguenti presupposti, la cui verifica deve risultare dagli atti propedeutici al conferimento:

- a) deve essere preliminarmente accertata l'inesistenza, all'interno degli uffici dell'Ordine delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno degli uffici dell'Ordine;

- b) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'Ordine per la cui realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
- c) la prestazione deve essere di natura altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste eventualmente la laurea magistrale, congiunta a particolari specializzazioni, abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi, nonché altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- e) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato all'impegno, anche temporale, prevedibile ed alla effettiva utilità che può derivare all'amministrazione dall'esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e degli usi e tariffe del settore, ove presenti.

Il Consiglio dell'Ordine, quando delibera di conferire un incarico individuale, nomina, tra i dipendenti dell'Ordine o anche tra i membri del Consiglio dell'Ordine, un Responsabile Unico del procedimento per le fasi della comunicazione di affidamento, della stipula e dell'esecuzione del contratto, nonché per il conferimento degli incarichi individuali (di seguito, il "Responsabile Unico").

In seguito alla deliberazione di cui al comma 2 la procedura di rinvenimento del terzo contraente, la fase istruttoria nonché tutti gli atti successivi ad essa vengono svolti dal Responsabile Unico individuato, eventualmente coadiuvato nelle attività materiali da altro personale dipendente dell'Ente, nel rispetto degli indirizzi espressi nella delibera del Consiglio dell'Ordine.

La nomina di cui al comma 2 può essere anche effettuata, per macro-tipologie di affidamento, con una Delibera generale di indirizzo.

In mancanza di un'espressa disposizione del Consiglio dell'Ordine, il Responsabile Unico è il Presidente dell'Ordine.

Articolo 3

Individuazione del fabbisogno. Delibera

Il Consiglio dell'Ordine delibera di conferire un incarico di lavoro autonomo o di collaborazione occasionale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e dei prezzi di mercato, specificando:

- a) il tipo di professionalità richiesta e la eventuale specializzazione, anche universitaria, richiesta;
- b) il luogo di svolgimento dell'incarico;
- c) l'oggetto dell'incarico;
- d) il compenso massimo;
- e) la durata dell'incarico.

Nell'assegnazione dell'incarico si deve dare atto che esiste proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dal Consiglio dell'Ordine.

Articolo 4

Procedura comparativa per incarichi superiori ai 5.000 euro

Per gli incarichi di importo superiore ai 5.000 euro al netto degli oneri, il Responsabile Unico, avendo riguardo della deliberazione del Consiglio dell'Ordine di cui all'articolo 2, predispone un apposito avviso di conferimento dell'incarico e lo pubblica sul sito del Consiglio dell'Ordine.

L'avviso contiene:

- a) Il riferimento alla deliberazione consiliare relativa al conferimento dell'incarico;
- b) l'indicazione della tipologia di incarico da conferire;
- c) gli specifici requisiti di esperienza e/o professionali richiesti per lo svolgimento della

prestazione con l'indicazione degli eventuali documenti dimostrativi o della eventuale autocertificazione da allegare al *curriculum* e/o all'offerta;

- d) il compenso massimo per la prestazione e la durata
- e) i criteri attraverso i quali avviene la comparazione;
- f) il termine e le modalità per presentare il *curriculum* e un'offerta tecnica;

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte il Responsabile Unico procede alla rendicontazione dei *curricula* e/o delle offerte pervenute.

Per la scelta del professionista a cui affidare l'incarico, in relazione alle caratteristiche tecniche e/o funzionali delle prestazioni da richiedere, si farà ricorso ad uno dei seguenti criteri:

- a) requisiti professionali e le esperienze di lavoro maturate nel settore di attività di riferimento, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di selezione, nonché la loro congruenza rispetto alle esigenze e finalità che s'intendono perseguire con l'affidamento dell'incarico;
- b) ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico da affidare, così come specificati nella richiesta avanzata dal Responsabile del procedimento richiedente.

Una volta ultimata la fase istruttoria, il RUP riferisce al Consiglio che sceglie il soggetto e delibera l'affidamento dell'incarico con apposito atto.

Se vengono rispettate le procedure previste dal Regolamento, l'incarico può essere affidato anche qualora sia pervenuto un solo *curriculum* e/o offerta ritenuti idonei allo scopo.

Devono essere garantiti gli obblighi di pubblicazione di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Articolo 5

Procedura per l'affidamento di incarichi di importo inferiore ai 5.000 euro

Per gli incarichi di importo inferiore ai 5.000 euro al netto degli oneri, il Responsabile Unico, avendo riguardo della deliberazione del Consiglio dell'Ordine di cui all'articolo 2, provvede alla individuazione dell'incaricato ed il Consiglio delibera l'affidamento diretto, adeguatamente motivato.

Gli oneri motivazionali relativi all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza possono essere soddisfatti quando si procede alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da almeno tre professionisti, cui segue un atto di affidamento.

L'affidamento è consentito anche qualora pervenga uno o due preventivi o offerte nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio dell'Ordine.

Se il conferimento dell'incarico è di modico valore (fino a 1.000 euro) ed è certo il nominativo del professionista e l'importo della prestazione, si può procedere anche con delibera generale, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore e le ragioni della scelta.

Articolo 6

Limiti per l'affidamento di incarichi

Il soggetto Incaricato, salvo che sia prevista una clausola di esclusività, potrà svolgere altre forme di collaborazione con altri enti che non siano incompatibili con quella prestata.

La prestazione oggetto di incarico deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non può comportare attività esecutiva né la possibilità di rappresentare l'Ordine a meno di espressa autorizzazione scritta o di delega da parte del Presidente.

Le opinioni comunicate dall'Incaricato all'esterno e nei confronti di soggetti terzi nell'ambito delle attività oggetto di incarico non riflettono necessariamente la posizione dell'Ordine e sono quindi espresse a titolo personale dall'Incaricato.

È possibile affidare gli incarichi in argomento a condizione che da questi non si generino situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il contraente e l'Ordine nel suo complesso.

Prima della formalizzazione dell'incarico, il collaboratore deve rilasciare specifica dichiarazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Dlgs 39/2013, sulla inesistenza di cause di inconfiribilità dell'incarico

o di incompatibilità fra l'incarico proposto ed altre cariche che lo stesso ricopre.

Le parti contraenti sono tenute a comunicare l'insorgere di cause di incompatibilità o conflitto d'interesse che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione della prestazione; cause sopravvenute di incompatibilità o di conflitto d'interesse costituiscono motivo di giustificato recesso unilaterale dal contratto, senza alcun obbligo di osservanza di termini minimi di preavviso.

Il collaboratore, inoltre, dovrà presentare il proprio *curriculum vitae*, accettando esplicitamente che lo stesso venga pubblicato nella specifica sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet istituzionale (<https://www.omceove.it>).

Nella delibera di affidamento è necessario dare atto che il soggetto prescelto non si trovi in situazioni di incompatibilità, inconfiribilità o conflitto di interesse con riguardo allo specifico incarico.

Articolo 7

Formalizzazione dell'incarico

Il conferimento dell'incarico avviene previa delibera del Consiglio Direttivo a valere anche quale impegno di spesa e mediante scambio di lettera di incarico e della relativa accettazione, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati almeno:

- a) definizione dell'oggetto dell'incarico;
- b) la decorrenza e la durata dell'incarico;
- c) le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali;
- d) il compenso della collaborazione e le modalità di quantificazione;
- e) gli obblighi per l'Incaricato e per l'Ordine;
- f) le facoltà di recesso e di risoluzione;
- g) riservatezza dei dati e delle informazioni acquisite nel corso o in occasione dell'incarico;
- h) foro territorialmente competente in via esclusiva in caso di controversie, coincidente con quello ove ha sede la Federazione;
- i) dichiarazione di conoscenza ed osservanza, da parte del soggetto affidatario dell'incarico, del Dlgs 231/2001 della Costituzione etica, dei regolamenti dell'Ordine e del Codice di comportamento adottato;
- j) informativa sul trattamento dati personali ed eventuale nomina a responsabile del trattamento.

Il compenso è da intendersi, di norma, comprensivo, oltre che dell'onorario vero e proprio, degli oneri e delle spese, anche generali, sostenute in occasione delle prestazioni espletate.

La proroga o il rinnovo del contratto di incarico professionale stipulato può avvenire per ragioni eccezionali e straordinarie debitamente motivate, che non dipendano dal colpevole comportamento del professionista Incaricato.

La durata del rinnovo e della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione, fase od attività da concludere o realizzare e comunque non può superare la durata originaria del contratto.

Le attività eventualmente svolte dall'Incaricato oltre il termine di scadenza, ove richieste dall'Ordine e di riconosciuta utilità della stessa, saranno regolate in coerenza con l'incarico stesso e quindi con l'importo ivi previsto.

Le prestazioni oggetto di incarico sono affidate all'Incaricato senza vincolo di esclusività; l'Ordine, pertanto, ove lo ravvisi opportuno, potrà avvalersi in tutto o in parte anche di altri professionisti nelle materie e per le attività oggetto di incarico.

L'Incaricato dovrà collaborare con l'Ordine e con i suoi incaricati nel rispetto dei principi deontologici e di buona fede e correttezza.

Articolo 8

Conferimento di incarichi in forma diretta

In deroga alle disposizioni precedenti il Consiglio Direttivo, su proposta del Responsabile del procedimento, può conferire gli incarichi in via diretta, ossia senza esperimento di procedure selettive, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- qualora ci si trovi in presenza di una particolare, comprovata ed effettiva urgenza, adeguatamente motivata e approvata dal Consiglio Direttivo, che non consente l'utile effettuazione di alcuna procedura di selezione comparativa;
- quando le procedure selettive mediante avviso pubblico siano andate deserte, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso pubblico di selezione;
- per incarichi di assistenza legale giudiziale o pregiudiziale, affidati in via fiduciaria e nel rispetto di esperienza e competenza, con applicazione delle tariffe forensi e nel rispetto del principio di economicità. In quest'ultimo caso, laddove si renda opportuno formare un collegio difensivo a tutela dell'Ordine composto di più professionalità ed esperienze specifiche, l'incarico di assistenza giudiziale può essere conferito anche a più professionisti. Per gli incarichi di assistenza giudiziale si applicano, di regola, le tariffe medie tra minimo e massimo riferite al corrispondente valore della causa.

In tutte le ipotesi di affidamento diretto dell'incarico professionale deve essere acquisito il *curriculum vitae* del professionista individuato o, in alternativa, altra documentazione idonea, in relazione allo specifico incarico considerato, comprovante l'adeguata capacità del suddetto professionista.

Articolo 9

Liquidazione del compenso

La liquidazione del compenso previsto è disposta previa verifica, da parte del Consiglio Direttivo e/o dal Responsabile del procedimento e/o da parte del Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza, del buon esito dell'incarico mediante riscontro dell'attività svolte dall'Incaricato, nonché dei risultati ottenuti rispetto a quanto prefissato all'atto del conferimento, con rilascio del relativo nulla osta e nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari normativamente previsti.

La liquidazione del compenso è comunque condizionata all'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico e avviene, di norma, a stato avanzamento attività o al termine della prestazione, salvo diversa espressa pattuizione.

Articolo 10

Pubblicità del Regolamento ed entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine, viene trasmesso al Comitato Centrale della FNOMCeO per l'ulteriore approvazione prevista dalla legge e l'invio al Ministero della Salute.

Entra in vigore dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione.

Articolo 11

Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia.